

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

STATUTO

Il presente Statuto viene redatto per il funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Grammichele, costituito con delibera di C. C. n. 18 del 11.04 2002. Lo Statuto integra e completa il “*Regolamento di Costituzione del Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile*” approvato con delibera di C. C. n 25 del 02.04.2014.

ART. 1- Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, più avanti chiamato per brevità Gruppo, con sede in Grammichele, costituito ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale di Protezione Civile, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opera in conformità al presente statuto, alle normative vigenti e successive modifiche e alle convenzioni che il Comune di Grammichele riterrà opportuno stipulare con altri Enti.

ART. 2 - Il Gruppo è apolitico e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dall'iscritto in nome e per conto del Gruppo), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Coordinatore, Revisori dei Conti, Tesoriere, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli iscritti. Tutti i membri di organi sociali devono essere regolarmente iscritti.

ART. 3 – Il Gruppo agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed opera in maniera specifica, per fini di protezione civile, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento:

- avvistamento antincendio boschivo;
- telecomunicazioni finalizzate all'attività di protezione civile;
- salvaguardia patrimonio ambientale;
- ricerche di persone disperse;
- ricerca e formazione nell'ambito delle attività di protezione civile;

ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, il Gruppo opera attraverso:

- attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità;
- monitoraggio ambientale.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata del Gruppo è illimitata salvo quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento per l'istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, approvato con delibera di C. C. n 25 del 02.04.1014.

ART. 5 – Possono far parte del Gruppo, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nel Regolamento e nel presente Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini in essi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Sindaco.

Il Sindaco si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Gli appartenenti al Gruppo hanno diritto a frequentare i locali della sede e a partecipare a tutte le

iniziative e manifestazioni promosse dallo stesso, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Gruppo, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli iscritti non sospesi o per i quali non sia in corso un provvedimento di sospensione/espulsione.

Lo status di iscritto, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 – La qualifica di appartenente al Gruppo si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Comunale di costituzione del Gruppo o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati al Gruppo e comunque in ogni altro caso in cui l'iscritto svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi del Gruppo.

ART. 7 – Gli aderenti al Gruppo prestano la loro opera gratuitamente e non possono stipulare con esso alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

ART. 8 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione del Gruppo:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Il Coordinatore del Gruppo;
- Vice coordinatore/i
- Segreteria;
- Tesoriere;
- Responsabili di Area;
- Capi squadra.

Non è previsto alcun compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dai Volontari di Protezione Civile.

COORDINATORE

1. Il coordinatore è designato dall'Assemblea e nominato con provvedimento del Sindaco. Il primo Coordinatore del Gruppo viene nominato direttamente dal Sindaco.

2. Il Coordinatore, dopo il Sindaco o suo Delegato, è il rappresentante del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nei confronti di terzi esterni alla struttura.

Il coordinatore designa uno o più vice Coordinatori alle funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento. Provvede, inoltre, alla nomina dei Responsabili di Area, dei Capi Squadra e dell'Ufficio di Segreteria.

3. Spetta al Coordinatore e, in sua assenza, al Vice Coordinatore:

- a) controllare che le attività dei Volontari siano conformi agli scopi previsti dal Regolamento e sovrintendere al funzionamento del Gruppo mantenendone l'unità organica;
- b) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in tutti i casi in cui sia previsto;
- c) presiedere le Assemblee;
- d) assumere la responsabilità dell'operato del Gruppo. In caso di interventi, reali o simulati, rispondere delle attività dello stesso insieme ai Responsabili di Area;
- e) comunicare al Sindaco, o suo Delegato, all'Ufficio comunale di Protezione Civile, l'elenco dei Volontari e gli incarichi da essi ricoperti, anche in caso di variazioni, nonché ogni informazione che si ritiene necessaria per mantenere l'efficienza del Gruppo.

4. Il Coordinatore presenta al sindaco, o suo delegato, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma delle attività da effettuare nell'anno successivo.

5. Tale programma deve contenere la pianificazione economica delle attività di gestione, gli investimenti da effettuare e le entrate previste.

6. Il Comune, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie provvede ad inserire tali richieste nei propri strumenti di programmazione finanziaria.

7. Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune prevederà un apposito centro di costo, nel quale è previsto anche un fondo di dotazione da erogare direttamente al gruppo per far fronte a piccole spese di funzionamento.

8. Preliminarmente alla elaborazione del bilancio comunale di previsione, annuale e pluriennale, avranno luogo incontri tra Comune e Coordinatore finalizzati alla individuazione congiunta di eventuali esigenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed alla conseguente assunzione, da parte del Comune, dell'impegno di formalizzare nel bilancio la soddisfazione di dette esigenze.

9. Il Coordinatore è tenuto a relazionare al Sindaco, o suo delegato, ed all'Ufficio di Protezione Civile, almeno 4 (quattro) volte l'anno e comunque in qualsiasi momento ritenuto necessario dal Comune, in merito all'attività svolta e/o in programma, all'esigenza di interventi di prevenzione e d'informazione, o in merito ad argomenti che riguardino le competenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed i rapporti dello stesso con il Comune.

SEGRETERIA

1. L'Ufficio di Segreteria, nominato dal Coordinatore, svolge le funzioni relative:

- alla redazione e tenuta dei verbali delle Assemblee, la tenuta dell'elenco degli aderenti e degli altri libri sociali;

- predisporre la modulistica necessaria, mantiene la corrispondenza e, infine, si occupa in via preliminare della verifica di conformità dei requisiti posseduti dagli aspiranti volontari a quelli richiesti dal Regolamento e dal presente Statuto, nonché del loro tesseramento.

TESORIERE

1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea. Ad esso compete: la gestione di cassa (incassi e pagamenti), la gestione patrimoniale, l'elaborazione dei Bilanci (di previsione e consuntivo), nonché la gestione del Libro degli inventari (beni mobili o immobili di cui il Gruppo è in possesso).

2. E' responsabile della conformità di tali documenti alle norme fiscali e deve renderne conto all'Assemblea, al Coordinatore, al Sindaco o suo Delegato, ogni volta che gli venga richiesto.

REVISORI DEI CONTI

1. La funzione di Revisore dei Conti viene espletata da un collegio nominato dall'assemblea e formato da tre membri.

2. Il collegio elegge al proprio interno un proprio presidente.

3. Il collegio esprime parere preventivo sul Bilancio preventivo e consuntivo e vigila sulla corretta gestione economica e finanziaria del gruppo, segnalando eventuali disfunzioni all'Assemblea e al Sindaco o suo Delegato.

RESPONSABILE DI AREA

1. Il responsabile operativo coordina le attività dei Capi Squadra, provvede a che le attività d'intervento e addestramento vengano svolte in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, mantiene i contatti con le Istituzioni pubbliche e con le altre Associazioni Volontarie o Gruppi Comunali di Protezione Civile in relazione alle attività di formazione e di esercitazione che ritiene possano rendersi necessarie, ne dà informazione al Coordinatore e controlla l'efficacia dello svolgimento di tali attività.

CAPISQUADRA

1. Il Coordinatore nomina uno o più Capi Squadra scegliendoli tra i volontari, in relazione alle esigenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

2. Il capo squadra deve possedere idonei requisiti tecnici e umani per dirigere e coordinare le attività della Squadra, di cui hanno responsabilità.

3. I Capi Squadra sono tenuti a mantenersi aggiornati su disposizioni normative e su tecnologie adottate dalla Protezione Civile.
4. I Capi Squadra rendono conto del loro operato e di quello della Squadra nei confronti sia al Responsabile di Area sia al Coordinatore, dai quali dipendono gerarchicamente, e le cui disposizioni sono tenuti ad attuare.
5. I Capi Squadra cooperano con il Responsabile di Area nell'attuazione dei piani di formazione e di esercitazione.

VOLONTARI

1. Il Volontario presta la sua opera nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in accordo con le disponibilità (tempi e modi) concordate con il Coordinatore; deve assolvere, con scrupolo ed efficienza, agli ordini a lui impartiti dal Capo Squadra e deve rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
2. Il volontario è tenuto a partecipare alle attività di formazione, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso e un comportamento adeguato all'incarico affidatogli.
3. Il Volontario non può abbandonare o interrompere l'attività iniziata, se non su ordine del Capo Squadra o in caso vi sia un motivo grave ed urgente che sia stato comunicato e approvato da quest'ultimo; inoltre, non può svolgere alcuna attività che contrasti con le finalità del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
4. Qualora il Volontario intenda dimettersi dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è tenuto a darne comunicazione motivata e scritta al Coordinatore.

DIVISA E DOTAZIONI DEL VOLONTARIO

1. La divisa e la dotazione personale, uguale per tutti i Volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, è di tipo e materiale conforme alle normative in materia di Protezione Civile.
2. La divisa, nonché la dotazione personale completa (tute, stivali, casco, guanti, ecc.) sono forniti dal Comune e dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare i disposti delle norme di sicurezza vigenti.
3. Il Coordinatore fornirà al Comune le indicazioni utili all'acquisizione del materiale richiesto.
4. Il Volontario s'impegna a mantenere il materiale facente parte della dotazione personale (divisa, attrezzature, ecc.), in buone condizioni di pulizia, efficienza e manutenzione, nonché a riconsegnarlo al momento dell'uscita dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
5. Al Volontario è fatto divieto di apportare alla divisa e all'equipaggiamento delle modifiche tali da comprometterne la destinazione, l'utilizzo e il decoro.
6. I Volontari non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).
7. Fino all'accoglimento della domanda l'aspirante Volontario può partecipare solo alle seguenti attività: corsi teorici (interni ed esterni), riordino della sede e quant'altro di utile che non implichi l'utilizzo delle attrezzature o degli automezzi o che, comunque, possa comportare dei rischi per l'aspirante Volontario o per altri soggetti.
8. Il Coordinatore provvede entro 30 gg. dalla presentazione ad accogliere la domanda e al rilascio di una tessera provvisoria di riconoscimento.
9. Il Volontario è tenuto ad accettare e sottoscrivere copia del presente Statuto, del Regolamento di costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, e della copertura assicurativa e deve sottoporsi entro 30 gg. alle vaccinazioni antitifica ed antitetanica e relativi richiami nonché

altri adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

10. Dopo l'accettazione della domanda di ammissione inizia un periodo di addestramento teorico/pratico della durata di 6 (sei) mesi durante il quale al Volontario provvisorio sarà assegnato l'equipaggiamento necessario e può partecipare alle normali attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

11. Trascorso tale periodo, il Coordinatore presenta al Sindaco, o suo Delegato, una relazione contenente la valutazione del comportamento e delle attitudini del Volontario provvisorio.

12. L'esito positivo di tale iter comporta:

- il conferimento definitivo della qualifica di Volontario di Protezione Civile del Gruppo Comunale di Grammichele;
- l'acquisizione del diritto di voto in Assemblea;
- l'acquisizione del diritto all'elettorato attivo e passivo;
- l'assegnazione del tesserino di riconoscimento numerato, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne accerti le generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e l'eventuale specializzazione.

13. Il Comune di Grammichele ha l'obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi con lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

TUTELA DEI VOLONTARI

Ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai Volontari appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono garantiti, nello svolgimento delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro nei settori pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;
- c) copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della L. 266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- d) rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, di cui al presente articolo, suddivise in:
 - spese per il carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità dell'art. 11 del D.P.R. 613/94 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
- e) rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

APPLICAZIONE E SANZIONI

1. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento da parte dei Volontari del Gruppo Comunale condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento, che rechino, in ogni modo, danno al prestigio ed agli interessi morali o materiali del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, possono comportare la sospensione temporanea dal servizio, in via precauzionale.

2. Nelle ipotesi più gravi le infrazioni o inosservanze possono anche essere causa di espulsione deliberata dal Gruppo di Coordinamento dopo che siano stati accertati fatti e circostanze gravi ed univoche e dopo aver sentito le parti interessate; tale decisione spetta al Sindaco.

3. Qualora, durante il periodo di formazione di 6 (sei) mesi, l'aspirante volontario si sia assentato senza seri e giustificati motivi o non ne abbia informato il Responsabile di Area, la domanda di ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile diviene priva di efficacia; solo con una manifesta richiesta scritta dell'interessato, il Coordinatore può riesaminare la domanda e, in caso di accoglimento, la stessa sarà considerata come presentata per la prima volta.

4. Il Volontario che, senza comunicazione, rimane assente in modo totale per un periodo di mesi 2 (due) dall'attività del Gruppo, incorre in un richiamo scritto da parte del Coordinatore; conseguentemente il Volontario è tenuto a presentare una giustificazione seria ed esaustiva. Nel caso tale giustificazione non venga presentata e l'assenza prosegua per un altro mese, il Coordinatore propone l'espulsione del Volontario dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, ne fa notifica scritta all'interessato e comunica tale decisione al Sindaco o al suo delegato per la ratifica della stessa.

ART. 9 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Coordinatore deve convocare l'assemblea ordinaria almeno due volte l'anno entro il mese di marzo ed entro il mese di ottobre.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 10 - L'assemblea è formata da tutti gli iscritti ed è presieduta dal Coordinatore e in caso di sua assenza dal vice-Coordinatore. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Rappresentante. Il compito di stendere il verbale dell'assemblea, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe è svolto da un membro dell'ufficio di segreteria costituito dal Coordinatore a norma dell'art. 3 del Regolamento.

ART.11 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli iscritti con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi degli iscritti con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun iscritto.

ART.12 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali di competenza;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Coordinatore;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;

ART. 13 - Le proposte di variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

ART. 14 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli iscritti sia dissenzienti che assenti. Ogni iscritto ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Coordinatore.

ART. 15 - Le entrate del Gruppo sono costituite da:

- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 16 – A1 fine di non gravare esclusivamente sulle finanze comunali e di acquisire anche autonomia gestionale, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Le somme eventualmente introitate verranno comunque inserite nei Bilanci di previsione del Gruppo e rendicontate nel Bilancio Consuntivo.

ART. 17 - Tutto il materiale in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è inserito nell'inventario generale del Comune. Dello stesso materiale è redatto verbale di consegna al coordinatore del gruppo.

ART. 18 - SCIoglimento DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il consiglio Comunale, qualora venissero meno i presupposti che hanno determinato l'istituzione del Gruppo Comunale, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazioni del presente regolamento, dispone lo scioglimento del gruppo.

2. Il Consiglio Comunale può altresì disporre lo scioglimento del gruppo Comunale di Protezione Civile su proposta avanzata con deliberazione dell'Assemblea del gruppo, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

ART. 19 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL SINDACO

Salvatore Canzoniere